



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI (del 13.05.2014)

Il Municipio di Miglieglia:

- visti gli articoli 192 della Legge Organica Comunale, 44 del relativo Regolamento d'applicazione e 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge sui cani (del 19 febbraio 2008);

ha deciso con ris. mun. no 253 del 12.05.2014 di emanare la seguente Ordinanza concernente la riscossione della tassa sui cani.

Art. 1

Tasse

¹Il Comune preleva una tassa annuale di Fr. 50.-- per ogni cane registrate all'anagrafe canina con residenza a Miglieglia.

²Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2

Debitore della tassa

¹Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art 3

Eccezioni

¹Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione del pagamento della tassa.

Art. 4

Modalità di riscossione

¹Le tasse sono rimosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

²Contro l'emissione della tassa è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni.

³Le decisioni sono parificate ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁴Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di Fr. 20.-.

Art. 5

Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

La presente ordinanza è esposta all'Albo comunale per un periodo di 15 giorni a decorrere dal 14 maggio 2014.

Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

K. Weber

L. Soldini